

Bruxelles, 2 ottobre 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0332(NLE)**

**13583/23
ADD 1**

**JAI 1233
FRONT 289
VISA 191
SIRIS 86**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 settembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 549 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 549 final - ANNEX.

All.: COM(2023) 549 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2023
COM(2023) 549 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio
dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein
su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario
per la gestione delle frontiere e la politica dei visti,
nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere**

ALLEGATO

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione",

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, in seguito denominato "Liechtenstein",

in seguito congiuntamente denominati "parti",

VISTO il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra il Consiglio dell'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹ ("protocollo di associazione"),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) L'Unione ha istituito lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ("BMVI"), nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, mediante il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio² ("regolamento BMVI").
- (2) Il regolamento BMVI costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo di associazione con il Liechtenstein.
- (3) Lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, costituisce uno strumento specifico nel contesto dell'*acquis* di Schengen volto a garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace alle frontiere esterne, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone, nel pieno rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri e dai paesi associati riguardo ai diritti fondamentali, e a sostenere l'attuazione uniforme e la modernizzazione della politica comune in materia di visti, contribuendo in tal modo ad assicurare un livello elevato di sicurezza negli Stati membri e nei paesi associati.
- (4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento BMVI, sono presi accordi per specificare la natura e le modalità della partecipazione al BMVI dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.
- (5) Poiché il BMVI offre l'opportunità di attuare azioni in regime di gestione concorrente, gestione diretta e gestione indiretta, il presente accordo dovrebbe consentire di ricorrere ai regimi di gestione diretta e gestione indiretta in Liechtenstein, conformemente ai principi e alle norme dell'Unione in materia di gestione e controllo finanziario.
- (6) Alla luce dell'onere amministrativo che i requisiti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ("regolamento recante disposizioni

¹ GU UE L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

² Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU UE L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

³ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e

comuni") imporrebbero al Liechtenstein per attuare la sua dotazione limitata in regime di gestione concorrente, il sostegno fornito al Liechtenstein a norma del regolamento BMVI derivante dal diritto di ottenere una dotazione per un programma dovrebbe essere attuato principalmente in regime di gestione diretta conformemente alla parte prima, titolo VIII, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ("regolamento finanziario") dal titolo "Sovvenzioni".

- (7) Alla luce della natura sui generis dell'*acquis* di Schengen e dell'importanza della sua applicazione uniforme per l'integrità dello spazio Schengen, tutte le norme applicabili alla gestione diretta dovrebbero applicarsi ai soggetti in Liechtenstein allo stesso modo che a qualsiasi altro soggetto ammissibile al finanziamento dell'Unione.
- (8) Per facilitare il calcolo e l'uso dei contributi annuali del Liechtenstein al BMVI, i contributi per il periodo dal 2021 al 2027 dovrebbero essere versati in quattro rate annuali dal 2024 al 2027. Dal 2024 al 2025 i contributi annuali dovrebbero essere stabiliti in importi fissi, mentre i contributi per gli anni 2026 e 2027 dovrebbero essere stabiliti nel 2026 sulla base del prodotto interno lordo nominale di tutti gli Stati partecipanti al BMVI tenendo conto dei pagamenti realmente effettuati.
- (9) In linea con il principio della parità di trattamento, il Liechtenstein dovrebbe beneficiare di eventuali entrate residue quali definite all'articolo 86 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ ("regolamento ETIAS"). Nel quadro del BMVI, i contributi finanziari che il Liechtenstein è tenuto a versare al BMVI sono ridotti in misura proporzionale.
- (10) La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, compreso il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ ("regolamento generale sulla protezione dei dati"), è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui allegato XI è stata integrata. Pertanto il Liechtenstein applica il suddetto regolamento.
- (11) Il Liechtenstein non è vincolato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sebbene sia parte della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli, e di conseguenza rispetti i diritti e i principi ivi riconosciuti e sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. I riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel regolamento BMVI e nel presente accordo dovrebbero pertanto essere intesi come riferimenti a tale Convenzione e ai relativi protocolli ratificati dal Liechtenstein e all'articolo 14 di tale Dichiarazione.

l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU UE L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU UE L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU UE L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (12) Non essendo vincolato dai riferimenti all'*acquis* dell'Unione in materia di ambiente, il Liechtenstein dovrebbe attuare il BMVI e il presente accordo in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione del Liechtenstein allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ("BMVI"), nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo di programmazione 2021-2027, a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148 ("regolamento BMVI").

Articolo 2

Gestione finanziaria e controllo

1. Nell'attuare il regolamento BMVI, il Liechtenstein adotta le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e dal diritto dell'Unione che trae la propria base giuridica dal TFUE.

Le disposizioni di cui al primo comma sono:

- (a) gli articoli 33, 36, 61, da 97 a 105, 106, da 115 a 116, da 125 a 129, da 135 a 144, da 150 a 153, 154, l'articolo 155, paragrafi 1, 2, 4, 6 e 7, gli articoli da 180 a 205 e da 254 a 257 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario")⁷;
 - (b) il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁸;
 - (c) il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio⁹ e il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
2. In caso di modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario pertinente al BMVI:

⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU UE L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁸ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU UE L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU UE L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU UE L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

- (a) la Commissione europea ne informa quanto prima il Liechtenstein e, su richiesta di quest'ultimo, fornisce spiegazioni in merito a tale modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione;
 - (b) fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 4, del presente accordo, la Commissione europea (a nome dell'Unione) e il Liechtenstein possono decidere di comune accordo di apportare qualsiasi modifica al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo necessaria per tener conto di tale modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario.
3. Qualora possa essere vincolato dal contenuto di tale atto che modifica, abroga, sostituisce o rifonde il regolamento finanziario soltanto dopo che siano stati soddisfatti i requisiti costituzionali, il Liechtenstein ne informa la Commissione europea al più tardi 30 giorni dopo essere stato informato da quest'ultima conformemente al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Se non è richiesto alcun referendum, la notifica ha luogo al più tardi 30 giorni dopo la scadenza del termine per il referendum. Se è richiesto un referendum, il Liechtenstein ne informa prontamente per iscritto la Commissione europea non appena siano stati soddisfatti tutti i requisiti costituzionali e dispone di 18 mesi dalla data della notifica per concordare le modifiche necessarie del paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
4. A decorrere dalla data stabilita per l'entrata in vigore dell'atto per il Liechtenstein e fino a quando quest'ultimo abbia notificato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali e il raggiungimento di un accordo per modificare il paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, il Liechtenstein attua l'atto o la misura in questione a titolo provvisorio, ove possibile.
5. I soggetti giuridici stabiliti in Liechtenstein possono partecipare alle attività finanziate dal BMVI a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione.

Articolo 3

Ambito della partecipazione

1. La dotazione dell'Unione al Liechtenstein calcolata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento BMVI è messa a disposizione del Liechtenstein come azioni dell'Unione nell'ambito dello strumento tematico dello Strumento [conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento BMVI].
2. Le risorse nell'ambito delle azioni specifiche di cui all'articolo 2, punto 8, e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento BMVI sono messe a disposizione del Liechtenstein sulla stessa base degli altri paesi associati Schengen. Le azioni specifiche selezionate dal Liechtenstein sono attuate in regime di gestione diretta. L'accesso ai finanziamenti riguarda azioni specifiche
- (a) a disposizione di tutti i paesi che partecipano a Schengen e al regolamento BMVI per garantire il rispetto dell'*acquis* ("integrazioni") e
 - (b) risultanti dalla selezione nell'ambito di inviti a manifestare interesse rivolti a tutti i paesi che partecipano a Schengen e al BMVI.
3. Al più tardi 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e a decorrere dal 2025, il Liechtenstein informa la Commissione, entro il 15 febbraio di ogni anno,

delle azioni che intende attuare per garantire il rispetto dell'*acquis* di Schengen e il conseguimento degli obiettivi del BMVI, e del relativo bilancio.

4. L'attuazione dei progetti da parte del Liechtenstein a norma del regolamento BMVI è effettuata secondo le norme della gestione diretta conformemente alla parte prima, titolo VIII, del regolamento finanziario.

Articolo 4

Applicazione specifica delle disposizioni del regolamento BMVI

1. I termini che fanno riferimento all'entrata in vigore del regolamento BMVI si intendono come facenti riferimento alla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. I riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sono intesi come riferimenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai relativi protocolli ratificati dal Liechtenstein e all'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
3. Non essendo vincolato dai riferimenti all'*acquis* dell'Unione in materia di ambiente, il Liechtenstein acconsente ad attuare il BMVI in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Articolo 5

Esecuzione forzata

1. Le decisioni della Commissione che impongano un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel territorio del Liechtenstein.

L'esecuzione forzata di tali decisioni è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nel Liechtenstein. La formula esecutiva è apposta alla pertinente decisione dall'autorità competente di cui al terzo comma, con la sola verifica dell'autenticità della decisione.

Il governo del Liechtenstein designa a tal fine un'autorità competente e comunica tale designazione alla Commissione, che a sua volta ne informa la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità su richiesta della Commissione, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata secondo la legislazione del Liechtenstein richiedendola direttamente all'autorità competente.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del Liechtenstein.

2. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate riguardo all'applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o in una convenzione di sovvenzione rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo costituiscono titolo esecutivo in Liechtenstein al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Il Liechtenstein:
 - (a) combatte contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace nel Liechtenstein;
 - (b) adotta, per combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adotta per proteggere i propri interessi finanziari; e
 - (c) coordina l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione con gli Stati membri e con la Commissione europea.
2. Le autorità competenti del Liechtenstein informano senza ritardo la Commissione europea o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza. Esse informano inoltre la Procura europea ("EPPO") quando tali fatti o sospetti riguardano un caso che può rientrare nella sua competenza.

Il Liechtenstein e l'Unione si garantiscono reciprocamente un'assistenza efficace nei casi in cui le rispettive autorità competenti avviino indagini o procedimenti giudiziari, conformemente al quadro giuridico applicabile, riguardanti la tutela degli interessi finanziari di entrambe le parti nell'ambito del presente accordo.
3. Il Liechtenstein adotta misure equivalenti a quelle adottate dall'Unione conformemente all'articolo 325, paragrafo 4, TFUE, in vigore alla data della firma del presente accordo.
4. Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea, l'OLAF, l'EPPO, la Corte dei conti e le autorità competenti del Liechtenstein avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

Articolo 7

Verifiche e audit da parte dell'Unione

1. L'Unione ha il diritto di effettuare verifiche e audit tecnici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Liechtenstein o di qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Liechtenstein che riceva finanziamenti dell'Unione dal BMVI, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Liechtenstein coinvolto nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione a titolo del BMVI. Tali verifiche e audit possono essere effettuati dalla Commissione europea, dall'OLAF e dalla Corte dei conti.
2. Le autorità del Liechtenstein agevolano le verifiche e gli audit, che possono, se dette autorità lo desiderano, essere eseguiti congiuntamente con le stesse.
3. Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dei diritti dei soggetti giuridici stabiliti in Liechtenstein derivanti dall'applicazione del presente accordo, o la denuncia del presente accordo, in relazione a qualsiasi impegno

giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione assunto prima della data in cui la sospensione o la denuncia entrassero in vigore.

Articolo 8

Controlli e verifiche sul posto

L'OLAF è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto nel territorio del Liechtenstein per quanto riguarda il BMVI nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, integrato dal regolamento (UE) n. 883/2013.

Le autorità del Liechtenstein agevolano i controlli e le verifiche sul posto, che possono, se tali autorità lo desiderano, essere effettuati congiuntamente con le stesse.

Articolo 9

Corte dei conti

La competenza della Corte dei conti di cui all'articolo 287, paragrafi 1 e 2, TFUE si estende alle entrate e alle spese connesse all'attuazione del regolamento BMVI da parte del Liechtenstein, anche nel territorio di quest'ultimo.

Conformemente all'articolo 287, paragrafo 3, TFUE e alla parte prima, titolo XIV, capo 1, del regolamento finanziario, la Corte dei conti ha la possibilità di effettuare, per quanto riguarda il BMVI, controlli nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione nel territorio del Liechtenstein, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.

Il controllo della Corte dei conti nel Liechtenstein si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo del Liechtenstein cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Articolo 10

Contributi finanziari

1. Il Liechtenstein provvede a versamenti annuali al bilancio del BMVI secondo la formula descritta nell'allegato I.
2. Ogni anno la Commissione può utilizzare fino allo 0,75 % dei contributi versati dal Liechtenstein per finanziare le spese amministrative per il personale interno o esterno necessario per sostenere l'attuazione del regolamento BMVI e del presente accordo da parte del Liechtenstein.
3. Previa detrazione delle spese amministrative di cui al paragrafo 2, l'importo residuo dei pagamenti annuali è assegnato come segue:
 - (a) il 70 % all'attuazione dei programmi degli Stati membri e degli Stati associati;

- (b) il 30 % allo strumento tematico di cui all'articolo 8 del regolamento BMVI.
4. Un importo equivalente ai pagamenti annuali del Liechtenstein è utilizzato per contribuire a una gestione europea integrata delle frontiere esterne forte ed efficace.
 5. L'Unione fornisce al Liechtenstein le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla rendicontazione, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e di scarico dell'Unione per quanto riguarda il BMVI.

Articolo 11

ETIAS

1. Le eventuali entrate residue dell'ETIAS dopo la copertura dei suoi costi di funzionamento e di manutenzione di cui all'articolo 86 del regolamento ETIAS (o "eccedenze") sono dedotte dal contributo finanziario finale del Liechtenstein al BMVI, secondo la formula descritta nell'allegato II.
2. Il Liechtenstein presenta alla Commissione una relazione annuale sui costi di cui agli articoli 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento ETIAS relativi al periodo contabile entro il 15 febbraio dell'anno successivo. Ai fini di tale relazione, il Liechtenstein rispetta tutti gli obblighi di comunicazione derivanti dal regolamento che disciplina l'ETIAS e dagli atti delegati adottati a norma dello stesso.

Articolo 12

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono tutelate dal segreto professionale e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e dal diritto del Liechtenstein. Dette informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o in Liechtenstein, vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 13

Entrata in vigore e durata

1. Le parti approvano il presente accordo conformemente alle rispettive procedure. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. Le notifiche sono inviate rispettivamente al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e alla missione del Liechtenstein presso l'Unione europea.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al giorno dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.
3. Al fine di garantire continuità al sostegno nel settore strategico pertinente e di consentire l'attuazione sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, è

possibile cominciare ad attuare le misure contemplate dal regolamento BMVI prima dell'entrata in vigore dell'accordo e a partire dal 1° gennaio 2021, a condizione che le azioni non siano concluse alla data in cui il sostegno è concesso conformemente al regolamento finanziario.

4. Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo di associazione¹¹ è autorizzato a negoziare e adottare le modifiche necessarie dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del presente accordo in caso di notifica a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, a motivo del mancato raggiungimento di un accordo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 o 3, del presente accordo.
6. Le parti applicano il presente accordo, ad eccezione dell'articolo 5, in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, fatti salvi eventuali requisiti costituzionali.

Articolo 14

Risoluzione delle controversie

In caso di controversia in merito all'applicazione del presente accordo si applica la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo di associazione.

Articolo 15

Sospensione

1. I diritti dei soggetti giuridici stabiliti in Liechtenstein derivanti dall'applicazione del presente accordo possono essere sospesi dall'Unione, conformemente ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, qualora il contributo finanziario dovuto dal Liechtenstein non sia stato versato in tutto o in parte, qualora il regolamento finanziario sia oggetto di una modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione pertinente al BMVI e non sia stato raggiunto alcun accordo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario, o, se del caso, entro 18 mesi dalla notifica da parte del Liechtenstein del fatto che quest'ultimo può essere vincolato dall'atto che modifica, abroga, sostituisce o rifonde il regolamento finanziario soltanto dopo che siano stati soddisfatti i requisiti costituzionali, o qualora il regolamento finanziario sia oggetto di una modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione pertinente al BMVI e il Liechtenstein abbia informato la Commissione conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del presente accordo del fatto che il Liechtenstein può essere vincolato dall'atto che modifica, abroga, sostituisce o rifonde il regolamento finanziario soltanto dopo che siano stati soddisfatti i requisiti costituzionali, e il Liechtenstein non sia in grado di attuare l'atto o la misura in questione a titolo provvisorio conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del presente accordo.

¹¹ GU UE L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

2. L'Unione notifica al Liechtenstein la sua intenzione di sospendere i diritti dei soggetti giuridici stabiliti in Liechtenstein derivanti dall'applicazione del presente accordo e, in tal caso, la questione è ufficialmente iscritta all'ordine del giorno del comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo di associazione.
3. Il comitato misto è convocato e la riunione si svolge entro 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2. Il comitato misto dispone di 90 giorni per risolvere la questione a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui la questione è stata iscritta conformemente al paragrafo 2. Qualora la questione non possa essere risolta dal comitato misto entro il termine di 90 giorni, quest'ultimo è prorogato di 30 giorni per poter raggiungere una soluzione definitiva.
4. Qualora la questione non possa essere risolta dal comitato misto entro il termine di cui al paragrafo 3, l'Unione può sospendere i diritti dei soggetti giuridici stabiliti in Liechtenstein derivanti dall'applicazione del presente accordo di cui ai paragrafi da 5 a 7.
5. In caso di sospensione, i soggetti giuridici stabiliti in Liechtenstein non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data in cui la sospensione prende effetto. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di detta procedura.
6. La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Liechtenstein prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a detti impegni giuridici.
7. Qualsiasi operazione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire l'adempimento degli obblighi finanziari derivanti dagli impegni assunti nell'ambito del presente accordo prima della sospensione può essere effettuata anche dopo la sospensione.
8. L'Unione informa immediatamente il Liechtenstein non appena ricevuto l'importo del contributo finanziario o operativo dovuto, quando è cessata l'inosservanza dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo o quando la questione relativa al regolamento finanziario è risolta. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.
9. A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici del Liechtenstein possono essere nuovamente ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e a quelle avviate prima di tale data per le quali i termini per la presentazione delle domande non siano scaduti.

Articolo 16

Denuncia

1. L'Unione o il Liechtenstein possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi tre mesi dopo la data della notifica. Le notifiche sono inviate rispettivamente al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e alla missione del Liechtenstein presso l'Unione europea.

2. Il presente accordo cessa automaticamente di essere applicabile quando cessa di applicarsi il protocollo di associazione, conformemente all'articolo 11 di quest'ultimo.
3. In caso di denuncia del presente accordo a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2, le parti convengono che le operazioni in cui gli impegni giuridici siano stati assunti dopo l'entrata in vigore e prima della denuncia del presente accordo proseguano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nell'accordo stesso.
4. Qualsiasi operazione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire l'adempimento degli obblighi finanziari derivanti dagli impegni assunti a norma del presente accordo prima della denuncia può essere effettuata anche dopo la denuncia del presente accordo.
5. Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.

Articolo 17

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO I

Formula di calcolo dei contributi finanziari annuali per gli anni dal 2021 al 2027 e modalità di pagamento

1. Il calcolo del contributo finanziario tiene conto dell'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento BMVI.
2. Per gli anni dal 2024 al 2025, il Liechtenstein provvede a versamenti annuali al bilancio del BMVI conformemente alla tabella seguente:

(in EUR)

	2024	2025
Liechtenstein	739 017	739 017

Il Liechtenstein versa i contributi finanziari di cui al presente articolo indipendentemente dalla data della firma delle convenzioni di sovvenzione.

3. Il contributo finanziario del Liechtenstein al BMVI per gli anni 2026 e 2027 è calcolato come segue.

Per ogni anno dal 2020 al 2024, gli importi relativi al prodotto interno lordo (PIL) nominale del Liechtenstein disponibili dal 31 marzo 2026 su Eurostat (PIL a prezzi correnti) sono divisi per la somma degli importi relativi al PIL nominale di tutti gli Stati che partecipano al BMVI per ogni rispettivo anno. La media delle cinque percentuali ottenute per gli anni dal 2020 al 2024 è applicata:

- alla somma degli stanziamenti d'impegno del bilancio adottato e delle successive modifiche o storni impegnati alla fine di ogni anno per il BMVI per gli anni dal 2021 al 2025,
- agli stanziamenti d'impegno annuali del bilancio adottato per il BMVI per l'esercizio 2026 effettuati all'inizio dell'esercizio 2026 e
- agli stanziamenti d'impegno annuali in base alla dotazione BMVI per l'esercizio 2027 inclusi nel progetto di bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2027 adottato dalla Commissione,

al fine di ottenere l'importo totale che il Liechtenstein è tenuto a versare per l'intero periodo di attuazione del BMVI.

Da detto importo sono detratti i pagamenti annuali realmente effettuati dal Liechtenstein in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, per ottenere l'importo totale dei suoi contributi per gli anni 2026 e 2027. Metà di questo importo è versata nel 2026 e l'altra metà nel 2027.

4. Il pagamento del contributo finanziario e il calcolo degli importi dovuti o da percepire sono espressi in euro.
5. Il Liechtenstein versa il rispettivo contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Ogni ritardo nel pagamento del contributo dà luogo

all'applicazione di interessi di mora sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

ALLEGATO II

Formula di calcolo della quota del Liechtenstein delle eventuali entrate residue ai sensi dell'articolo 86 del regolamento ETIAS

Per ogni esercizio finanziario in cui vengono generate eccedenze così come definite all'articolo 86 del regolamento ETIAS, gli importi del prodotto interno lordo (PIL) nominale del Liechtenstein disponibili dal 31 marzo su Eurostat (PIL a prezzi correnti) sono divisi per la somma degli importi relativi al PIL nominale di tutti gli Stati che partecipano all'ETIAS per il rispettivo anno; tale procedura si conclude con l'esercizio finanziario 2026.

La media delle percentuali ottenute è applicata alle eccedenze totali generate. Il contributo finanziario del Liechtenstein per il 2027 destinato allo strumento tematico è ridotto dell'importo risultante.